



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

**Servizio Agricoltura**

**Ufficio Economia e Politica Agraria**

Via G.B. Trener, 3 – 38121 Trento

**T** +39 0461 495906

**F** +39 0461 495763

**@** serv.agricoltura@provincia.tn.it

**pec** serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it

**web** www.provincia.tn.it

SPETTABILI  
COMUNITA' DI VALLE

COMUNE DI TRENTO

COMUNE DI ROVERETO

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI  
COLDIRETTI.TN@PEC.COLDIRETTI.IT

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI  
TRENTO  
CIA@PEC.CIA.TN.IT

CONFAGRICOLTURA DEL TRENTO  
INFO@PEC.CONFAGRICOLTURATN.IT

ACLI TERRA E ACLI SERVICE DEL TRENTO  
ACLISERVICE@ACLITRENTINE.LEGALMAIL.IT

ASSOCIAZIONE AGRITURISMO TRENTO  
AGRITURTN@PEC.IT

UMSE DISABILITA' E INTEGRAZ. SOCIO  
SANITARIA  
UMSE.DISABILI\_INTEGRASOCIOSAN@PEC.PROVINCIA.  
TN.IT

e, p.c.,

SPETT.LI  
DIPARTIMENTO SALUTE E POLITICHE  
SOCIALI

AGENZIA DEL LAVORO

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

UMSE EUROPA

CCIAA

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo).

Oggetto: L.P. 10/2001 e s.m.m Capo II bis - attivazione dell'elenco provinciale delle fattorie sociali.

Si informa che con Decreto del presidente della provincia 14 settembre 2022, n. 12-69/Leg è stato promulgato il Regolamento di esecuzione del Capo II bis della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agricoltura sociale, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade del vino e dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell'ittiturismo) e s.m. in materia di agricoltura sociale.

La normativa provinciale recepisce la legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), oltre che il D.M. del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 12550/2018.

In particolare, la disciplina prevede la possibilità, da parte dei soggetti che operano nell'agricoltura sociale in possesso dei requisiti previsti, di comunicare alla Provincia la propria qualifica di **fattoria sociale** e di chiedere la relativa iscrizione nell'elenco provinciale.

I **soggetti** potenzialmente interessati sono i seguenti (art. 14.1 della Lp 10/2001):

- imprenditori agricoli previsti dall'articolo 2135 del codice civile in forma singola o associata;
- cooperative sociali previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nei limiti fissati dall'articolo 2, comma 4<sup>1</sup>, della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale);
- forme associative tra i soggetti indicati nelle lettere a) e b) e i soggetti del "terzo settore", individuati dall'articolo 2, comma 5<sup>2</sup>, della legge n. 141 del 2015.

Le attività di agricoltura sociale possono riguardare uno o più dei seguenti **ambiti** (art. 14 ter della Lp 10/2001)<sup>3</sup>:

- l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati (vedasi art. 3 del regolamento);
- prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati, anche attraverso l'ausilio di animali allevati (compresi gli interventi assistiti con animali) e la coltivazione delle piante (vedasi art. 4 del regolamento);
- prestazioni e attività sociali e di servizio finalizzate allo sviluppo di abilità e di capacità, all'inclusione sociale, all'offerta di attività ricreative e di servizi utili per la vita quotidiana nonché al reinserimento e alla reintegrazione sociale di minori e adulti in collaborazione con le autorità giudiziarie e gli enti locali (vedasi art. 5 del regolamento);

---

1 Se le attività di agricoltura sociale sono esercitate da cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole deve essere prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30% di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in misura corrispondente al fatturato agricolo.

2 Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.

3 Non è stata invece finora possibile l'attuazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di agrinido offerti in un particolare contesto ambientale come definiti dall'articolo 3, comma 6 bis, della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002). L'attuazione presuppone infatti il recepimento nel regolamento di esecuzione di quest'ultima L.P.

- altri servizi assistenziali ed educativi di conciliazione che interessano le fasce d'età fino alla preadolescenza (vedasi art. 7 del regolamento).

Si richiamano i **requisiti comuni** previsti dalla citata normativa, in particolare dall'art. 8 del regolamento:

- le attività di agricoltura sociale sono esercitate solo in presenza delle autorizzazioni o accreditamenti ai sensi delle norme provinciali vigenti in materia, a cui si rinvia;
- le attività sono esercitate nel rispetto del rapporto di connessione previsto dall'articolo 2135 del codice civile, ossia sono utilizzati i fattori e i mezzi di produzione dell'azienda agricola. Perciò lo svolgimento delle attività di fattoria sociale non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola;
- le attività sono svolte regolarmente e con continuità, anche se con carattere stagionale, per almeno tre anni. Nel caso in cui l'attività sia stagionale, è sufficiente che la stessa sia svolta nei periodi e secondo le cadenze proprie dell'attività indicate nel progetto;
- è assicurato il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza degli impianti, nonché di anagrafe, salute e benessere animale;
- in caso di esercizio in forma associata dell'attività di agricoltura sociale, almeno uno dei soggetti associati deve essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento;
- almeno una persona, tra quelle che svolgono l'attività lavorativa nella fattoria sociale, deve possedere i requisiti di capacità professionale equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione all'archivio provinciale delle imprese agricole previsto dalla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11;
- si considerano solo le attività agricole svolte in provincia di Trento come risultanti dal fascicolo aziendale dell'archivio provinciale delle imprese agricole;
- dotazioni minime di locali come previsto dall'articolo 9 del regolamento.

Sotto il profilo **urbanistico**, si richiama quanto previsto dall'art. 14 sexies della L.P. 10/2001:

- per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati locali e strutture collocati nel territorio del comune in cui ha sede l'azienda agricola o in comuni limitrofi, anche in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola, purché compatibile con gli strumenti di pianificazione;
- nelle aree destinate all'agricoltura dal piano regolatore generale (aree agricole "secondarie") e nel rispetto del medesimo strumento di pianificazione, i locali dedicati alle attività di agricoltura sociale (ad es. refettori o dormitori per l'utenza sociale) possono essere ricavati dalla trasformazione e recupero di strutture esistenti. Restano esclusi gli ampliamenti e la ricostruzione su diverso sedime.

La **comunicazione** deve essere fatta tramite il portale "Impresa in un giorno" (ex SUAP, indirizzo <https://suap01.impresainungiorno.gov.it/>) ed è indirizzata al Servizio agricoltura. La comunicazione contiene:

- la descrizione del progetto della fattoria sociale, le attività che si intendono svolgere e il rispetto della durata minima prevista;
- la descrizione dei ruoli di ciascun soggetto coinvolto, con indicazione del possesso dei requisiti previsti da questo regolamento;
- se la fattoria sociale è svolta in forma associata, l'indicazione del soggetto referente per i rapporti con le pubbliche amministrazioni e delegato dai soggetti associati;
- la disponibilità di locali e strutture da destinare all'esercizio delle attività di agricoltura sociale, vedasi l'articolo 9 del regolamento).

Il Servizio agricoltura inoltrerà la comunicazione alle altre strutture provinciali competenti per materia e, verificato congiuntamente il possesso dei requisiti, provvederà all'iscrizione nell'elenco. L'elenco è reso pubblico nel sito internet istituzionale della Provincia alla pagina <http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Aree-tematiche/Agricoltura-sociale>, in modalità open data. Nella medesima pagina sono presenti i link alla normativa citata, provinciale e nazionale.

Preme sottolineare che la comunicazione e l'iscrizione nell'elenco hanno la funzione di riconoscimento degli operatori più qualificati nell'ambito dell'agricoltura sociale, dando in primo

luogo visibilità agli operatori iscritti. Non costituiscono invece titolo autorizzativo e non sono obbligatori per poter operare nell'ambito dell'agricoltura sociale. Ovviamente solo i soggetti iscritti nell'elenco posso fregiarsi della qualifica di "fattoria sociale".

Facendo presente che il dott. Marco Zucchelli, direttore dell'Ufficio economia e politica agraria, può essere contattato per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

#### IL DIRIGENTE

- dott. Andrea Merz -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).